

AS 1934

Emendamento

Art. 2

Al comma 3, prima delle parole: "Le istituzioni scolastiche" premettere le seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'istruzione impartita per almeno dodici anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età."

RUTA

Copertura finanziaria

Nota
Innalzamento dell'obbligo scolastico

AS 1934

Emendamento

Art. 2

Al comma 3, lettera d), dopo le parole "educazione all'autoimprenditorialità", aggiungere le seguenti: "attraverso l'introduzione dell'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche (classe di concorso A019) nel primo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado e nel triennio degli istituti tecnici e professionali;"

RUTA

Copertura finanziaria

AS 1934

Emendamento

Art. 2

Al comma 3, lettera n), dopo le parole "studenti per classe", aggiungere le seguenti: "con numero non superiore a 23, salvo motivata deroga"

RUTA

AS 1934

Emendamento

Art. 2

Al comma 10, capoverso «Art. 3.--(Piano triennale dell'offerta formativa)», sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il piano è proposto e votato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è ratificato dal consiglio di circolo o d'istituto. In caso di mancata ratifica motivata, il piano torna all'esame del collegio dei docenti per una nuova proposta."

RUTA

AS 1934

Emendamento

Art. 9

Sopprimere il comma 2

RUTA

AS 1934

Emendamento

Art. 9

Sopprimere il comma 3

RUTA

AS 1934

Emendamento

Art. 9

Sopprimere il comma 4

RUTA

AS 1934

Emendamento

Art. 9

Sopprimere il comma 5

RUTA

AS 1934

Emendamento

Art. 9

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5

RUTA

AS 1934

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

“5-bis. In coerenza con quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 10, l'assegnazione della sede di servizio del personale docente assunto in attuazione del piano straordinario di cui al medesimo articolo 10 è disposta dagli uffici scolastici territoriali sulla base della posizione occupata nella graduatoria di iscrizione, tenendo conto delle preferenze espresse da parte degli aventi diritto, con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti dell'organico dell'autonomia. In sede di contrattazione integrativa nazionale sulla mobilità del personale docente saranno individuate modalità di utilizzazione prioritaria di coloro che documentino nell'apposito curriculum specifiche competenze professionali, coerenti con i fabbisogni definiti dai piani dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche.”

RUTA

NOTA

Le modifiche apportate al ddl hanno già previsto che gli ambiti territoriali in sede di prima applicazione coincidano con le province.

Inoltre, sempre in prima applicazione, è previsto che il nuovo organico sia costituito da posti di diritto, posti di organico di fatto e posti per il potenziamento.

Infine, l'assegnazione della scuola di servizio per il 2015/2016 sarà provvisoria.

In considerazione della ristrettezza dei tempi e della difficoltà a gestire le procedure, se affidate ai singoli dirigenti scolastici soprattutto nella realtà di più vaste dimensioni (peraltro con diffusa presenza di scuole affidate in reggenza), sarebbe opportuno prevedere che:

- l'assegnazione della scuola di servizio viene effettuata dagli uffici scolastici territoriali nel rispetto delle posizioni di graduatoria, tenendo conto delle precedenzae previste da norme di legge (normativa vigente articolo 436 del D.Lvo 297/94)
- limitatamente ai posti che, secondo i fabbisogni espressi nei piani dell'offerta formativa, richiedano personale in possesso di particolari e specifiche competenze, l'assegnazione della sede avviene con precedenza per i soggetti che ne sono in possesso, purché siano documentate nel curriculum.
- analogamente, in sede di contrattazione sulla mobilità si dovrà prevedere in riferimento alle esigenze dei fabbisogni espressi nei POF una priorità di assegnazione legata alle specifiche competenze professionali possedute dai docenti.

AS 1934

Emendamento

Art. 10

Al comma 1, sostituire le parole: "piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato" con le seguenti: "piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato".

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"c) gli iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella graduatoria di istituto di II fascia. Tale graduatoria, a seguito della entrata in vigore della presente legge, si trasformerà in graduatoria provinciale valida per il reclutamento. I docenti che conseguono l'abilitazione dopo l'entrata in vigore della presente legge potranno chiedere, con domanda, l'inserimento nella graduatoria provinciale con cadenza semestrale, entro e non oltre il 31 agosto 2017, data entro la quale la graduatoria si trasformerà in graduatoria ad esaurimento";

al comma 3, sostituire le parole "a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b)", con le seguenti: "alle categorie di cui alle lettere a), b) e c)";

al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:

"c) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli iscritti nelle graduatorie d'istituto di II fascia di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed agli abilitati iscritti nelle graduatorie d'istituto di II fascia di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo";

al comma 9, sostituire le parole: "lettere a) e b)" con le seguenti: "lettere a), b) e c)".

RUTA

Copertura finanziaria

Nota:

Emendamento per l'inserimento nel piano pluriennale di assunzioni degli iscritti nelle graduatorie di istituto di II fascia alla data di entrata in vigore della legge, e la trasformazione della II fascia delle graduatorie di istituto in una graduatoria valida per il reclutamento, che sarà aggiornata annualmente fino al 31 agosto 2017, dopodiché trasformata in graduatoria ad esaurimento.

AS 1934

Emendamento

Art. 10

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nelle graduatorie di merito in vigore, nonché gli abilitati con PAS o TFA."

RUTA

Copertura finanziaria

AS 1934

Emendamento

Art. 10

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'art. 5 del regolamento di cui al decreto del ministro della pubblica istruzione del 13 giugno 2007, n. 131."

RUTA

Copertura finanziaria

AS 1934

Emendamento

Art. 10

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"c) gli iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie d'istituto di II fascia, già selezionati con procedura concorsuale su fabbisogno, che abbiano acquisito l'abilitazione all'insegnamento a conclusione dei percorsi di tirocinio formativo attivo (TFA) di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249"

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole "a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b)", con le seguenti:" alle categorie di cui alle lettere a), b) e c)";

al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:

"c) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli iscritti nelle graduatorie d'istituto di II fascia di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed agli abilitati iscritti nelle graduatorie d'istituto di II fascia di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo";

al comma 9, sostituire le parole: "lettere a) e b)" con le seguenti: "lettere a), b) e c)".

RUTA

Copertura finanziaria

Nota:

Emendamento per TFA 1° ciclo (ex DM 249/2010).

AS 1934

Emendamento

Art. 10

Al comma 4, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"d) dopo l'esaurimento delle graduatorie ad esaurimento per ciascun ordine e grado di scuola e per ciascuna classe di concorso, si procede all'assunzione dei precari abilitati iscritti nelle graduatorie di istituto costituite ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 131 del 13 giugno 2007, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato almeno trentasei mesi di servizio con contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche. A tal fine sono costituite in ciascuna provincia per ciascun ordine e grado di scuola e per ciascun posto o classe di concorso, apposite graduatorie con validità triennale, finalizzate alle assunzioni sui posti dell'organico dell'autonomia che si rendono disponibili dopo la conclusione delle operazioni di assunzione del personale di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria si procede all'assunzione degli iscritti nelle graduatorie triennali soltanto dopo l'assunzione dell'ultimo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento."

RUTA

Copertura finanziaria

NOTA

Con l'obiettivo di stabilizzare i precari con 36 mesi di servizio in applicazione della Direttiva CE 70/99, il piano straordinario è integrato prevedendo che, dopo l'esaurimento delle GAE per ciascun ordine e grado di scuola e per ciascuna classe di concorso, si proceda all'assunzione dei precari abilitati inseriti nelle graduatorie di istituto (D.M. 131/2007, articolo 5) che abbiano maturato 36 mesi di servizio per la copertura dei posti di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche (sono i posti previsti dalla legge 124/99, articolo 4, commi 1 e 2).

A tal fine è costituita, per ciascun ordine e grado di scuola e per ciascuna classe di concorso, una graduatoria con validità triennale per le assunzioni sui posti dell'organico dell'autonomia che si rendono disponibili dopo la conclusione delle operazioni di assunzione del personale già previsto all'articolo 10 (cioè i vincitori concorso 2012 e gli iscritti in GAE). Per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria l'esaurimento delle graduatorie ad esaurimento precede l'assunzione dalle nuove graduatorie.

Le graduatorie sono provinciali e sono costituite dal personale in possesso di abilitazione e dei requisiti del servizio già inserito nelle graduatorie di istituto della medesima provincia.

Nel triennio di validità delle graduatorie di cui sopra resta in vigore l'articolo 399, comma 1, del D.lvo 297/94 (doppio canale).

AS 1934

Emendamento

Art. 10

Al comma 18, dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012", aggiungere le seguenti: "nonché gli iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie di istituto di II fascia, "

RUTA

Copertura finanziaria

Nota:

Emendamento per tutta la 2° fascia delle graduatorie di istituto da assumere a tempo indeterminato quali docenti, insieme agli idonei del concorso 2012 esclusi dal piano straordinario di assunzioni, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2016 e per i successivi anni scolastici, sino all'esaurimento dei soggetti aventi titolo.

AS 1934

Emendamento

Art. 10

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

"18-bis) Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento dopo aver frequentato il tirocinio formativo attivo nell'anno accademico 2011-2012 e conseguito il titolo TFA 1° ciclo nell'anno accademico 2012-2013, si dispone l'inserimento nella quarta fascia aggiuntiva (IV Gae) delle predette graduatorie a decorrere da giugno 2015 e si provvede altresì all'aggiornamento delle graduatorie medesime entro il mese di luglio/agosto 2015 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di consentire l'inserimento nel piano assunzione di questa categoria di abilitati per le classi di concorso esaurite (in subordine alla III fascia Gae) e le cattedre di sostegno rimaste vacanti."

RUTA

Copertura finanziaria

AS 1934

Emendamento

Art. 11

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. La valutazione del periodo di prova è affidata al Consiglio di intersezione per la scuola dell'infanzia, al Consiglio di interclasse per la scuola primaria ed al Consiglio di classe per la scuola secondaria istituiti ai sensi dell'art. 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, presieduti dal dirigente scolastico con la sola presenza della componente docente e coadiuvato da un docente con funzioni di tutor designato dal Collegio dei docenti."

RUTA

NOTA

La valutazione fra pari è la modalità più comune e più seria per regolare l'ingresso, la permanenza, il riconoscimento di valore in professioni ad alto tasso di conoscenze tecniche e competenze specifiche.

Non c'è dubbio che la funzione di insegnare/educare, svolta a qualsiasi livello, rientri in questo gruppo di professioni.

Un gruppo professionale che tenga al suo ruolo e il cui riconoscimento come categoria viene costantemente definito dal valore percepito degli utenti del servizio, non può permettersi di tenere bassi i parametri d'ingresso nei compiti da svolgere. Tanto più se il lavoro si sviluppa in team ma è la qualità dei singoli apporti che determina il risultato finale e perciò il giudizio sull'intera squadra.

Questa considerazione porta a ritenere che, nella scuola (e nella scuola dell'autonomia che si deve far crescere) il valutatore più attrezzato, più competente, più severo per accettare l'ingresso in squadra di un nuovo assunto, sia il consiglio di classe nella componente docente, presieduto dal dirigente scolastico e con l'apporto di una analisi documentata dell'insegnante tutor che ha seguito per un anno il docente principiante.

Il senso dell'interesse, del valore, della dignità, della responsabilità condivisa da questo gruppo è la miglior barriera contro tentazioni solo autoreferenziali e falso-solidaristiche, così come da improvvisazioni e rischi da incompetenza e approssimazione di organismi spuri, di parzialità da parte di autorità singole, di complessità di meccanismi più sofisticati ma, almeno oggi introvabili e impraticabili.

AS 1934

Emendamento

Art. 13

Sopprimere i commi 2, 3, 4

RUTA

AS 1934

Emendamento

Art. 13

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il dirigente, scolastico, sulla base delle indicazioni vincolanti del comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione."

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

RUTA

AS 1934

Emendamento

Art. 13

Al comma 2, sostituire la parole: "dei criteri individuati dal", con le seguenti: "delle indicazioni vincolanti del".

Conseguentemente al comma 4, capoverso «Art. 11. --(Comitato per la valutazione dei docenti)», sostituire il comma 2, con il seguente:

"2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

a)due docenti dell'istituzione scolastica, eletti dal collegio dei docenti;

b)due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione, individuati dal consiglio di istituto; due rappresentanti degli studenti e due rappresentanti dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, eletti dalle rispettive assemblee appositamente convocate all'inizio dell'anno scolastico."

RUTA

AS 1934

Emendamento

Art. 13

Al comma 2, sostituire la parole: "dei criteri individuati dal", con le seguenti: "delle indicazioni vincolanti del".

Conseguentemente al comma 4, capoverso «Art. 11. --(Comitato per la valutazione dei docenti)», sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. Il comitato per la valorizzazione dei docenti compie la valutazione in base a:

a) curriculum professionale del docente;

b) qualità dell'insegnamento e innovazione didattica e metodologica apportata;

c) anzianità di servizio;

d) giudizio espresso dagli alunni al termine dell'anno/ciclo scolastico garantendo l'anonimato."

RUTA

AS 1934

Emendamento

Art. 13

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal collegio dei docenti, che definisce apposite griglie per la valutazione delle prestazioni, e dopo aver acquisito il parere del comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente, con motivata valutazione, una somma del fondo di cui al comma 1."

RUTA

NOTA

Il bonus destinato a valorizzare il merito del personale docente è assegnato dal dirigente scolastico:

- sulla base dei criteri individuati dal Collegio dei docenti che definiscono griglie per la valutazione delle performance
- acquisito il parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del D.Lvo 297/94

AS 1934

Emendamento

Art. 13

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "I criteri di ripartizione della somma a disposizione dell'istituzione scolastica tra le diverse voci che costituiscono il budget sono oggetto di contrattazione integrativa di istituto (ovvero: di un'apposita sequenza contrattuale da svolgersi presso l'Aran.)"

RUTA

Nota

I criteri di ripartizione della somma a disposizione dell'istituzione scolastica tra le diverse voci che costituiscono il budget sono oggetto di contrattazione integrativa di istituto oppure di un'apposita sequenza contrattuale da svolgersi all'Aran.